

DELIBERA N. 217/09/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GRUPPO
ROMA RADIO S.R.L (EMITTENTE RADIOFONICA PRIVATA PER LA
DIFFUSIONE IN AMBITO LOCALE “RADIO ITALIA ANNI 60”) PER LA
VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 20, COMMA 4, DELLA LEGGE 6 AGOSTO
1990, N. 223, IN RELAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005,
N. 177**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 novembre 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 14;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 9 agosto 1990, n. 185, ed, in particolare, l'articolo 20, comma 4, e l'articolo 31 della stessa;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n.150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 329 del 30 novembre 1981;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale del 7 giugno 2008, n. 132 e, in particolare, l'articolo 8-*decies*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materie di procedure sanzionatorie*”, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS, allegato “A” e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali n. 54/09 in data 17 giugno 2009, notificato in data 22 giugno 2009, con il quale veniva contestata alla società Gruppo Roma Radio s.r.l, con sede legale in Roma, Via Tiburtina n. 719, esercente l'emittente radiofonica privata per la diffusione in ambito locale "Radio Italia Anni 60", la violazione dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in relazione al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la mancata registrazione e conservazione trimestrale dei supporti magnetici dei programmi trasmessi successivamente al 6 settembre 2009, come emerso dagli accertamenti compiuti in data 28 ottobre 2009;

VISTA la nota difensiva, pervenuta in data 2 luglio 2009, prot. n. 0052389, con la quale la citata Società ha espresso le proprie giustificazioni, assicurando il puntuale rispetto delle norme in materia di tenuta del registro dei programmi;

PRESO ATTO delle risultanze emerse in sede di visita ispettiva, esperita dai militari della Guardia di Finanza - Comando Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria – in data 28 ottobre 2009, inerenti la persistenza della concessionaria alle norme in materia di tenuta e conservazione dell'archivio magnetico;

RILEVATA, pertanto, l'irregolare tenuta e conservazione dell'archivio magnetico, in relazione all'obbligo dei concessionari privati alla registrazione e conservazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione degli stessi;

CONSIDERATO che, sulla base del dettato legislativo, la diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzati con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale;

RILEVATO che la predetta Società non ha presentato alcuna richiesta di audizione;

RITENUTA, pertanto, in relazione alla violazione accertata, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione rilevata nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) pari al minimo edittale, in base ai criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Gruppo Roma Radio s.r.l deve ritenersi *media*, tenuto conto da un lato delle circostanze della violazione, consistente nella mancata conservazione delle registrazioni dei programmi, e, d'altro lato, della riscontrata persistenza del comportamento non osservante della norma in oggetto;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, si rileva che la parte si è adoperata senza fornire adeguato riscontro in merito al corretto aggiornamento del sistema informatico impiegato per la registrazione dei programmi;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Gruppo Roma Radio s.r.l. è titolare di concessione per l'esercizio di attività radiofonica e pertanto si presume dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO, pertanto, che la somma complessivamente dovuta a titolo di sanzione pecuniaria per la violazione rilevata sia pari a euro 1032,00 (euro milletrentadue/00);

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

VISTO l'articolo 51, comma 2, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integralmente sostitutivo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Gruppo Roma Radio s.r.l, con sede legale in Roma, Via Tiburtina n. 719, esercente l'emittente radiofonica privata per la diffusione in ambito locale "Radio Italia Anni 60", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1032,00 (euro milletrentadue/00), per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

INGIUNGE

alla citata società Gruppo Roma Radio s.r.l di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 217/09/CSP*", entro **trenta** giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio

Roma, 26 novembre 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

